



COMUNE GROTTOLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 6 del 10/03/2021

OGGETTO: INTERVENTI IN DEROGA PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI RURALI DISMESSI O ABBANDONATI EX ART. 40-TER DELLA L.R. 12/2005 INERENTI LA RIGENERAZIONE URBANA

L'anno 2021, addì dieci del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
MASSA GIACOMO	X		ALBERINI SARA		X
FRERETTI ANDREA	X		DI BLASIO FORTUNATO	X	
DANCELLI DANIELE		X	GAZZA PIERINO	X	
SORMANI GIUSEPPE	X		ZANON MARIA ROSA	X	
MILZANI ANDREA	X		BRAVO ELIO	X	
GHIDELLI FEDERICO	X		CAPELLI MARIA LUISA	X	
BODINI LUIGINA	X				

Presenti : 11 Assenti: 2

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTERVENTI IN DEROGA PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI RURALI DISMESSI O ABBANDONATI EX ART. 40-TER DELLA L.R. 12/2005 INERENTI LA RIGENERAZIONE URBANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Gottolengo è dotato di PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO vigente (approvato con delibera di C.C. n. 52 del 30/10/2017) esecutivo a far data dal 4/4/2018 (Burl n.14/2018);

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in coerenza con le linee di mandato privilegia politiche di promozione allo sviluppo di una città sostenibile, anche mediante la rigenerazione del tessuto urbano e la riconversione delle aree degradate come da PGT approvato nel 2018;

PRESO ATTO che nel Comune di Gottolengo insistono ancora numerose attività agricole svolte all'interno delle Cascine sparse sul territorio e che l'evoluzione dell'attività agro-produttiva degli ultimi anni ha comportato:

- una fortissima trasformazione del sistema portando talvolta alla completa dismissione di intere filiere di attività di allevamento familiare, l'introduzione di nuove di tipo intensivo con affinazione della pratica agricola tramite monocultura, sostenuta anche da incentivi europei sulla PAC;
- una maggior richiesta di aree agricole per lo spandimento degli effluenti agronomici azotati degli allevamenti intensivi entro i limiti previsti per la zona vulnerabile ai nitrati di Gottolengo;
- lo sviluppo di fonti di sostentamento economico alternativo per l'azienda agricola quali il biogas, biometano o la produzione di energia elettrica da fotovoltaico necessarie ad alleviare la grave crisi del settore; ecc;

VISTO che spesso le difficoltà legate alla prosecuzione delle attività agricole da padre in figlio sono di tipo economico la cui conseguenza ha prodotto l'abbandono di interi compendi agricoli (stalle, depositi-fienili, portici, residenze, ecc) con edifici che sono spesso in un completo stato di abbandono, con pericolo di crollo di tetti, solai e pareti confinanti talvolta con l'altrui proprietà privata e talora con strade vicinale agrarie private o pubbliche;

PRESO ATTO che al fine di preservare alcuni immobili in zona agricola di valore paesistico o consentire azioni di recupero e rifunionalizzazione ad uso residenziale compatibile di altri edifici dismessi dall'attività in ZONA AGRICOLA del PDR del PGT, le specifiche NTA disciplinano gli interventi, come segue:

A) EDIFICI RURALI STORICI ESTERNI AI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

L'art. 23.6.10 delle NTA del PdR del PGT sancisce quanto segue: *“Per gli edifici dell'edilizia rurale storica inseriti in ambito esterno al centro edificato, ed individuati sulla cartografia di piano come “Insediamenti di origine rurale con elementi di valenza storica, tipologica e paesistica”, la modalità d'intervento ammessa è quella indicata delle apposite schede di rilevazione di cui l'allegato PR 4 (mero errore materiale il riferimento alle schede è il documento PR05)*

Le destinazioni compatibili, i limiti quantitativi alle eventuali riconversioni del patrimonio dismesso nonché l'obbligo eventuale di piano attuativo sono specificati nelle schede di rilevazione di cui l'allegato PR 4A.”

Tali immobili sono stati quindi puntualmente censiti nell'All_PR05 - *“Schede del patrimonio edilizio rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio agrario e storico culturale”* che contiene numero 84 schede di compendi immobiliari assoggettati alla disciplina di tutela sopra indicata;

B) EDIFICI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO E RELATIVE PERTINENZE

L'art.29 delle NTA del PdR del PGT disciplina agli interventi sugli edifici residenziali siti in zona agricola ma non più al servizio dell'attività agricola, come segue:

29.1.OBIETTIVO DI PIANO - *“Obiettivo del Piano è la tutela dell'ambiente e preservazione nel quale sono inseriti nel rispetto della destinazione d'uso prevalente residenziale.*

Sono edifici residenziali puntualmente identificati negli elaborati grafici del Piano delle Regole, che risultano localizzati in aree agricole e che non risultano connessi all'attività agricola produttiva.

Sono inoltre considerati immobili non connessi all'attività agricola anche quelli che da comprovata documentazione non sono adibiti all'attività agricola stessa da almeno 5 anni. Per tali edifici sono consentiti gli interventi di cui al successivo punto 29.5 purché la richiesta di intervento venga presentata entro e non oltre il termine fissato del 31/12/2019."

.. omissis....

- in merito a destinazioni d'uso ammesse e vietate, indici di premialità (+20% di volume una tantum) , altezze e parametri edilizi-urbanistici , si applicano i successivi commi dell'art. 29 delle NTA del PdR cui si rimanda ;

- in relazione invece alla norma speciale disciplinata dall' art. 29.9. NORME GENERALI –DEROGHE - è opportuno qui ricordare che : *"Nei casi di intervento, di cui ai punti 29.5 e 29.7, su edifici residenziali non più adibiti ad attività agricola e non puntualmente individuati, come previsto dall'art. 10 della L.R. 12/2005 ed ai sensi dell'art. 29.1 delle presenti norme, sono applicabili le deroghe previste al punto 3.0.0. del R.L.I."* , consentendo in sostanza di individuare ulteriori edifici dismessi dall'attività agricola da oltre 5 anni da poter destinare ad altri usi compatibili (residenza) e quindi già **anticipando la disciplina regionale di cui all'art. 40-ter della Lr.12/2005 introdotta dalla Lr. 18/2019;**

C) EDIFICI PRODUTTIVI IN AMBITO AGRIGOLO

Parimenti l'art. 34 del del PdR del PGT disciplina agli interventi sugli edifici produttivi (artigianali, commerciali, ecc) esistenti in zona agricola, come segue:

34.1. OBIETTIVO DI PIANO: *Sono edifici a vocazione funzionale produttiva, solitamente di tipo artigianale o ricettive puntualmente identificati negli elaborati grafici del Piano delle Regole, che risultano localizzati in aree agricole e che non risultano connessi all'attività agricola produttiva.*

Obiettivo del Piano è la tutela dell'ambiente e del paesaggio nel quale sono inseriti nel rispetto della funzione produttiva che essi svolgono."

Nell'ambito della normativa inerente la RIGENERAZIONE URBANA, Regione Lombardia, ha emanato l'art. 40-ter nella L.R. 12/2005 sancendo che il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati esistenti alla data di entrata in vigore della stessa Lr:

- a) costituisce attività di pubblico interesse (art.40-ter, 1° comma) ai fini dell'applicazione della deroga alle previsioni dei piani urbanistici generali dei comuni di cui all'articolo 40;
- b) l'individuazione degli stessi avviene col P.G.T. oppure mediante perizia dell'avente titolo che ne asseveri lo stato di dismissione o abbandono da almeno **tre anni** da presentare al comune unitamente all'istanza di intervento edilizio; in tale caso gli edifici possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo, nel rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio rurale (ex art. 40-ter , 2 comma);
- c) È necessario assumere specifica delibera Consiliare di deroga contenente la verifica della compatibilità circa il rispetto dei caratteri architettonici e del paesaggio rurale circostante e l'ulteriore dichiarazione in merito al fatto che tale recupero non interferisca con le attività agricole circostanti in essere;
- d) La disposizione normativa regionale per il citato recupero accorda un incentivo costituito da un incremento del +20% della S.L. esistente in m2 (mentre già il vigente PGT, per tali edifici, consente l'incremento volumetrico +20% dell'edificio ex agricolo in m3);
- e) **È possibile modificare la destinazione d'uso, ad esclusione delle destinazioni produttivo-industriali e commerciali (ad eccezione degli esercizi di vicinato che sono invece ammessi);**
- f) Infine viene stabilita la **riduzione del 50% del contributo di costruzione** dovuto in merito alla modifica della destinazione d'uso (residenziale civile o compatibile) non cumulabile con altre riduzioni;
- g) Le misure previste sono alternative agli altri incentivi previsti per gli interventi sugli edifici dismessi da oltre 5 anni e non si applicano alle nuove costruzioni e non si applicano in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica;

RAMMENTATO altresì che la LR 12-2005:

- all'art. 8, 1° comma, lettera b-ter), relativamente alla disciplina del Documento di Piano, indica l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e di salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole;
- all'art. 10, 4 comma, lettera a) del Piano delle Regole, per le aree destinate all'agricoltura, disciplina l'uso, valorizzazione e salvaguardia, individuando altresì gli edifici non più adibiti ad usi agricoli con relative norme d'uso;

RITENUTO pertanto opportuno, in merito all'applicazione dell'art. 40-ter succitato, indicare ulteriormente quanto segue:

- a) Per gli 84 edifici censiti nel PR05 del PGT *"Schede del patrimonio edilizio rurale con elementi di caratterizzazione del paesaggio agrario e storico culturale"*, essendo sostanzialmente edifici

assimilabili a quelli tutelati nei NAF , in quanto costituenti talvolta esempi e testimonianza di edilizia rurale e dal punto di vista storico e architettonico , meritevoli di una particolare attenzione , per gli stessi è possibile il mutamento della destinazione d'uso con finalità residenziali e ad esse compatibili, purché gli edifici siano anch'essi dismessi da oltre 3 anni all'attività agricola, non interferiscano con le altre attività agricole ivi svolte, siano interventi compatibili con le norme di tutela dettate dalle NTA del PDR del PGT il quale prevede la salvaguardia di alcune caratteristiche architettoniche , fregi, testimonianze paesaggistiche , come puntualmente indicato per ciascuna scheda di edificio ; la formazione di interventi energetici quali cappotti termici esterni dovranno rispettare i requisiti indicati nella specifica delibera;

- b) Per i rimanenti edifici delle zone agricole in cui è cessata l'attività agricola ex art.40-ter LR 12/2005, alcuni dei quali puntualmente identificati nel PGT (art. 29 delle NTA) con specifico retino ma non più al servizio dell'attività agricola, a scelta del committente è possibile utilizzare il previgente incremento **volumetrico del +20%(in m3)** oppure, se ritenuto più favorevole, l'incremento dell'art. 40-ter , 3° comma, del **+ 20% della SL** (superficie lorda dell'edificio in m2) per l'uso residenziale e compatibile;

CONSIDERATO che:

- gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente insiti nella recente legislazione regionale in materia di governo del territorio e in particolare della L.R. 31/2014 e della L.R 18/2019 sono ampiamente condivisibili;
- è altresì necessario ponderare adeguatamente gli incentivi quantitativi e derogatori per interventi sugli edifici esistenti nelle aree a carattere agricolo e gli interessi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesistico ambientale proprio del territorio di Gottolengo;
- taluni immobili rurali sono esempi meritevoli di particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, storico ed architettonico per i quali necessita porre particolare attenzione alle modalità di riutilizzo e riconversione dei medesimi agli usi non agricoli;
- gli interventi di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati costituiscono una attività strategica e prioritaria per la valorizzazione del territorio;
- tali interventi non devono in alcun modo comportare la realizzazione di nuove opere edilizie incongrue all'interno del territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico;
- i medesimi interventi, per la natura degli edifici sui quali si opera e per la loro localizzazione, non debbano generare nuove situazioni di criticità in merito ai seguenti aspetti:
 - a) inserimento paesaggistico (da valutarsi dalla Commissione Paesaggistica)
 - b) compatibilità ambientale ed ecologica;
 - c) viabilità rurale e secondaria esistente;
 - d) dotazione di opere di urbanizzazione, di sottoservizi e connessi eventuali standard urbanistici;
 - e) destinazioni d'uso compatibili;
 - f) interferenze con le attività agricole esistenti valutate anche in merito alla disciplina delle distanze di cui al Regolamento di Igiene, tit.>III, cap.10 vigente come meglio sotto specificata;

RITENUTO opportuno specificare che in merito alla specifica disposizione dell'art. 40-ter, comma 2, ultimo alinea, della LR 12-2005, relativamente al concetto di **NON INTERFERENZA** che il recupero di tali edifici rurali dismessi (con destinazione d'uso diversa compatibile) devono avere con l'attività agricola circostante eventualmente ivi esercitata, si ritiene utile chiarire che sussistono altre fonti del diritto , di rango regolamentare igienico-sanitario , che si sovrappongono alle norme di pianificazione urbanistica , le quali rispondono tuttavia a principi giuridici ed esigenze di diversa natura, spesso non lasciate alla disponibilità dei privati e pertanto talvolta inderogabili , che qui si richiamano sinteticamente:

- con delibera di CC n. 45 del 30/11/2015 il Comune di Gottolengo ha approvato le specifiche modifiche al Titolo III , Capitolo X, del REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO (approvato con Decreto del Direttore Generale dell'ASL di Brescia n. n. 173 del 19/03/2015) in merito ai **“Requisiti specifici degli edifici rurali e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d'affezione”**;

- l'art.3.10.5 “Allevamenti di animali: distanze” del medesimo RLI indica che i “nuovi allevamenti” devono rispettare delle specifiche **distanze**, sia dalle “case sparse altrui” che dalle “zone di espansione residenziale/commerciale/terziario del PGT” istituendo peraltro il **DIRITTO DI RECIPROCA** al

rispetto di tali distanze;

- la distanza tra case sparse e allevamenti è graduata in relazione al carico di peso vivo di bestiame allevabile nelle strutture secondo le disposizioni del “benessere animale” e che in relazione anche alla tipologia di all’allevamento variano dai 50 ai 100 metri tra l’edificio ad uso allevamento (stalla) e la residenza nella casa sparsa altrui mentre sono necessari dai 200 ai 500 metri di distanza tra nuovi allevamenti e zone residenziali di PGT;
- il SINDACO ex art.3.10.8 del citato RLI può concedere, entro certi limiti, deroghe che in via generale sono previste anche nell’ex art. 3.0.0 del RLI tipo, peraltro non più vigente, previa richiesta di parere motivato all’ASST (Igiene e Veterinaria);
- infine necessita qui solo per completezza ricordare le distanze dettate in materia di biosicurezza per prevenzione ad esempio dell’aviarica (DGRL 3333/2020) od altre epizozie;

RITENUTO opportuno specificare pertanto che eventuali richieste di deroghe in merito agli edifici rurali dismessi da recuperare, ex art. 40ter della Lr. 12-2005, saranno oggetto di approfondita valutazione tenuto quindi conto:

- sia di quanto previsto dal RLI vigente Titolo III, Capitolo X, del REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE TIPO in merito ai “Requisiti specifici degli edifici rurali e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d’affezione” in merito alle distanze ed alle deroghe in esso ammissibili;
- sia del rispetto della non interferenza con le altre attività agricole prioritariamente in essere che dell’aspetto paesistico ambientale di riferimento;
- sia della deroga concessa dalle norme di rigenerazione urbana ex art.40-ter della Lr.12/2005;

RICORDATO infine che in merito al ”**Regime giuridico degli interventi**” la LR. 12-2005 – all’art. 33, ha previsto quanto segue:

“1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:

*a) **attività edilizia libera (A.L.)**, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;*

*b) **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;*

*c) **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, nei casi di cui all’articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e all’articolo 23 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001;*

*d) **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all’articolo 42, nei casi di cui all’articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall’articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3;***

*e) **permesso di costruire (PdC)**, nei casi di cui all’articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all’articolo 34;*

*f) **permesso di costruire convenzionato (PdCC)** ai sensi dell’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all’articolo 14, comma 1 bis, e all’articolo 73 bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.*

2. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire.”

RITENUTO pertanto meritevole di approvazione l’allegato A- **Criteri per l’applicazione della deroga per gli interventi di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, ai sensi dell’art. 40-ter della Lr. 12/2005** e le disposizioni in premessa indicate;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTA:

- la L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i. come modificata dalla legge regionale 26 /11/2019, n. 18;

- La Legge 7/8/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Dlgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli uffici sotto il profilo tecnico e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'art. 42 del D. Leg.vo 267/2000

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di APPROVARE i criteri indicati in premessa e nell' **allegato A - Criteri per l'applicazione della deroga per gli interventi di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, ai sensi dell'art. 40-ter della L.R. 12/2005** , parte integrante della presente delibera;
3. di DARE ATTO che il Consiglio Comunale , nell'assunzione della eventuale delibera derogatoria circa gli interventi di “recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati” , ai sensi dell'art. 40-ter della L.R. 12/2005 , deve attestare la verifica:
 - della compatibilità degli interventi circa il rispetto dei caratteri architettonici e del paesaggio rurale circostante ossia la compatibilità del recupero con il contesto agricolo dei luoghi
 - della verifica che gli interventi non interferiscano con le attività agricole eventualmente in essere tenuto conto quindi anche della vigente normativa regolamentare in merito al R.L.I.;
 - delle dotazioni urbanistiche eventualmente presenti/assenti o necessarie da realizzarsi a carico del proponente, in quanto funzionali all'intervento proposto;
 - della premialità in merito alla S.L. con riduzione del contributo di costruzione;
4. di PRENDERE ATTO che la LR. 12-2005 – all'art. 33. - Regime giuridico degli interventi” prevede oltre a titoli abilitativi anche la possibilità di deroga per la SCIA alternativa al PdC , come segue:

“1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: ... omissis...

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3”;
5. di INDICARE che la concessione della deroga consiliare conserva validità anche per il collegato titolo abilitativo edilizio sino ad eventuali modifiche della legge regionale specifica che la disciplina e decade al variare dell'adozione di altri strumenti urbanistici con essa incompatibile in quanto applicabili le relative norme di salvaguardia;
6. di PUBBLICARE altresì il presente atto nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio” del sito internet comunale, ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i..

7. di DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 11/03/2021 R.P. N . 222, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2021

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

11/03/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca